

Repertorio n. 28198

Raccolta n. 9718

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO INTEGRATIVO DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL:

"**Consorzio Tutela Vini EMILIA**" avente sede legale, domicilio fiscale e ufficio in Modena (MO), Viale Virgilio n. 55, consorzio di nazionalità italiana costituitosi con atto a mio ministero in data 3 novembre 2011 Rep. n. 27866/9595 registrato a Modena il 30 novembre 2011 al n. 18293 Atti Pubblici - Serie 1T, R.E.A. di Modena n. 386699, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 03425700360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno
dieci del mese di luglio, ore dieci e minuti dieci

10/07/2012 ore 10.10

in Modena (MO), Viale Virgilio n. 55, presso la sala riunioni del
"Palatipico Modena".

Avanti a me **Dr. Claudio Giannotti Notaio** iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Modena con residenza in detta città, è
comparso il signor:

- FRASCARI DAVIDE nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 13/08/1974
tredici agosto millenovecentosettantaquattro, residente in
Rubiera (RE), Via Sacco e Vanzetti n. 26, domiciliato per la carica
in Modena (MO), Viale Virgilio n. 55, agricoltore,
N.C.F. dichiarato FRS DVD 74M13 H223W,

il quale interviene ed agisce nel presente atto non per sè, ma
esclusivamente nella espressa sua qualità di Presidente
pro-tempore del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in
epigrafe indicato, tale nominato con l'atto costitutivo del
Consorzio stesso, sopra citato, in nome, per conto, nell'interesse
e in legale rappresentanza del consorzio medesimo;

- CORONATI LAURO nato a Carpi (MO) il giorno 01/12/1944 primo
dicembre millenovecentoquarantaquattro, residente in Carpi (MO),
Via Bersana n. 10, libero professionista,
N.C.F. dichiarato CRN LRA 44T01 B819A,

il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente
nella espressa sua qualità di membro effettivo del Collegio
Sindacale del Consorzio in epigrafe indicato e anche nella espressa
sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale stesso, esso pure
tale nominato con l'atto costitutivo del consorzio medesimo, sopra
citato.

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani come essi
dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono

- che, con l'osservanza delle formalità richieste dall'art. 17

#p#

diciassette del vigente statuto del Consorzio in epigrafe indicato, mediante avvisi inviati a mezzo di telefax e per posta elettronica in data 29 giugno 2012 a tutti gli aventi diritto ad intervenire, è stato convocato in questo luogo, per questa ora di oggi, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio in epigrafe indicato per discutere e per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Adeguamento dell'art. 15 dello statuto sociale vigente a seguito della segnalazione pervenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui alla nota n. 0024689, in data 01/12/2011.
3. Valutazioni della nota inviata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dall'Unione Italiana Vini in merito alla dolcificazione fuori zona.
4. Varie ed eventuali.

ciò premesso ed approvato

il comparente, signor Frascari Davide, nella espressa sua qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in epigrafe indicato, con il consenso degli intervenuti, dichiara aperta la odierna riunione essendo le ore 10.10 ore dieci e minuti dieci e mi invita a fare constare da pubblico verbale le risultanze della riunione stessa e le deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella riunione medesima adotterà in ordine al secondo punto all'ordine del giorno.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Lo stesso comparente, signor Frascari Davide, nella espressa sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del consorzio sopra detto, su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza della riunione a norma dell'art. 17 diciassette del vigente statuto del Consorzio stesso.

Il Presidente, dopo avere constatato e accertato che la odierna riunione è stata convocata con l'osservanza delle formalità richieste dalle norme statutarie, che sono presenti di persona nella odierna riunione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri, signori Sciolette Pier Luigi, Bacarani Roberto, Bortot Ivan, Chiarli Anselmo, Medici Giorgio, Piccinini Carlo, Prandi Ennio, Vaccari Alberto, Veneri Italo e Veroni Marco, e quindi che sono presenti di persona n. 11 undici Consiglieri su un totale di n. 12 dodici Consiglieri attualmente in carica e che è pertanto presente la maggioranza dei Consiglieri richiesta dall'art. 17 diciassette del vigente statuto consortile e che sono presenti altresì i Sindaci effettivi, signori Coronati Lauro, Presidente, e Lasagni Alberto, mentre l'altro membro effettivo ha giustificato

#p#

la propria assenza,

dichiara

che la odierna riunione è validamente costituita e può pertanto discutere e deliberare sul secondo argomento come sopra posto all'ordine del giorno, non opponendosi, nè dichiarandosi insufficientemente informato sugli argomenti da trattare nessuno degli intervenuti.

Danno atto i componenti che i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono assenti giustificati.

Il Presidente della riunione, con il consenso degli intervenuti, passa quindi immediatamente alla trattazione del secondo argomento come sopra posto all'ordine del giorno e ricorda agli intervenuti che con mio rogito in data 3 novembre 2011 Rep. n. 27866/9595, in epigrafe citato, tra:

- **"CANTINA DI S. CROCE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Carpi (MO), Frazione Santa Croce, Strada Statale 468 di Correggio n. 35, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 144681, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 00177450368, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Modena al n. A101101 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto di cui agli art. 111 septies, 111 undecies e 223 terdecies, comma 1, disp. att. c.c. - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINA DI CARPI - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Carpi (MO), Via Cavata n. 14, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 23728, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 00182470369, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Modena al n. A105791 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINA SOCIALE MASONE - CAMPOGALLIANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Reggio nell'Emilia (RE), Frazione Masone, Via Bacone n. 20, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 50428, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 00146830351, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia al n. A108050 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile

#p#

- Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINA SOCIALE DI ARCETO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Scandiano (RE), Frazione Arceto, Via 11 Settembre 2001 n. 3, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 31353, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 00135510352, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia al n. A119376 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in San Martino in Rio (RE), Via Roma n. 123, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 24335, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 00129440350, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia al n. A112137 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINA SOCIALE DI LIMIDI SOLIERA E SOZZIGALLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Soliera (MO), Frazione Limidi, Via Carpi-Ravarino n. 529, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 19847, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00162450365, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Modena al n. A115000 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto di cui agli artt. 111 septies, 111 undecies e 223 terdecies, comma 1, disp. att. c.c. - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"S.R.L. - PR.I.V.I. - PRODUZIONE IMBOTTIGLIAMENTO VINI ITALIANI"** avente sede legale e domicilio fiscale in Modena (MO), Via Manin n. 15, capitale sociale Euro 260.000,00 (duecentosessantamila e centesimi zero) interamente sottoscritto e versato, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 7815, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00159060367;

- **"CANTINE DUE TORRI NELLA VAL D'ENZA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Montecchio Emilia (RE), Strada Barco n. 2-4, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 47269, N.C.F. e Partita I.V.A.

#p#

dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 00147290357, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia al n. A121654 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINA SETTECANI - CASTELVETRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Castelvetro di Modena (MO), Frazione Settecani, Via Per Modena n. 184, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 20406, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00177660362, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Modena al n. A106261 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINA SOCIALE FORMIGINE PEDEMONTANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Formigine (MO), Frazione Corlo, Via Radici in Piano n. 228, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 20511, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00182390369, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Modena al n. A105975 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINE LOMBARDINI - S.R.L."** avente sede legale e domicilio fiscale in Novellara (RE), Via Cavour n. 15, capitale sociale Euro 31.200,00 (trentunomiladuecento e centesimi zero) interamente sottoscritto e versato, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia 168208, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 01218130357;

- **"GAVIOLI ANTICA CANTINA S.R.L."** avente sede legale e domicilio fiscale in Nonantola (MO), Via Vittorio Veneto n. 65/A, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila e centesimi zero) interamente sottoscritto e versato, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 247382, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 01852450368;

- **"CANTINA SOCIALE CENTRO DI MASSENZATICO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Reggio nell'Emilia (RE), Via Beethoven n. 109/A, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 33477, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese

di Reggio nell'Emilia 00134290352, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia al n. A109073 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINA DI SORBARA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Bomporto (MO), Frazione Sorbara, Via Ravarino-Carpi n. 116, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 23931, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 00170120364, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Modena al n. A105138 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Campegine (RE), Via Brodolini n. 24, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 51630, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 00127310357, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia al n. A107468 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"NUOVA CANTINA SOCIALE DI CORREGGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale e domicilio fiscale in Correggio (RE), Viale Repubblica n. 21, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 173891, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 01284300355, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia al n. A108329 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"DONELLI VINI S.P.A."** società per azioni avente un unico socio, avente sede legale e domicilio fiscale in Gattatico (RE), Via Don Minzoni n. 1, società di nazionalità italiana, capitale sociale Euro 1.548.000,00 (unmilione cinquecento quarantottomila e centesimi zero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. di Reggio nell'Emilia 94295, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 00132440355;

- **"CANTINA SOCIALE PRATO DI CORREGGIO SOCIETA' COOPERATIVA**

#p#

AGRICOLA" avente sede legale e domicilio fiscale in Correggio (RE), Frazione Prato, Via Contrada n. 9, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 40979, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 00130230352, iscritta all'Albo Società Cooperative presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia al n. A109893 - Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile - Categoria Cooperative di Conferimento Prodotti Agricoli e Allevamento;

- **"MEDICI ERMETE E FIGLI S.R.L."** avente sede legale e domicilio fiscale in Reggio nell'Emilia (RE), Via Newton n. 13/A, società di nazionalità italiana, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila e centesimi zero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 80039, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia 00126840354;

- **"SOCIETA' AGRICOLA PEZZUOLI SOCIETA' SEMPLICE"** avente sede legale e domicilio fiscale in Maranello (MO), Via Vignola n. 136, capitale sociale Euro 46.481,12 (quarantaseimilaquattrocentoottantuno e centesimi dodici) interamente sottoscritto e versato, società di nazionalità italiana, R.E.A. di Modena n. 298955, N.C.F. e Partita I.V.A. dichiarati e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 02205430362;

- **"RINALDINI PAOLA AZ. AGR. MORO"** corrente in Sant'Ilario d'Enza (RE), Frazione Calerno, Via Rivasi n. 27, R.E.A. di Reggio nell'Emilia n. 244022, N.C.F. dichiarato e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia RNLPLA62A46I342B, Partita I.V.A. dichiarata 02013540352;

si è costituito il Consorzio volontario denominato **"Consorzio Tutela Vini EMILIA"** con sede e ufficio in Modena (MO), Viale Virgilio n. 55, in epigrafe indicato, con il fondo consortile di costituzione di Euro 21.000,00 (ventunomila e centesimi zero) interamente sottoscritto e versato ed avente per oggetto la tutela, la promozione, la valorizzazione e la cura generale degli interessi volti a tutelare i vini a Indicazione Geografica Protetta "Emilia" o "dell'Emilia", a norma del D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61, nonché tutte le attività indicate nell'art. 3 tre dello statuto consortile allegato all'atto costitutivo predetto.

Lo stesso Presidente della riunione comunica quindi agli intervenuti che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - ha sospeso la

approvazione ministeriale dello statuto del consorzio come sopra costituito, facendo riserva sul testo dell'art. 15 quindici - ottavo comma - dello statuto consortile stesso, come allegato all'atto costitutivo di cui sopra, in ordine alla necessaria previsione che la "adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto", mancando nel testo del detto art. 15 quindici - ottavo comma - dello statuto consortile stesso la previsione che quanto sopra fosse consentito solo "previa l'espressa delega dei singoli soggetti" e propone, pertanto, di introdurre nello statuto consortile stesso tale modifica, secondo le indicazioni come sopra comunicate dal Ministero ai fini della sua definitiva approvazione.

Lo stesso Presidente della riunione ricorda poi che con il citato atto costitutivo, sono state attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio apposite deleghe per curare le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione del Consorzio stesso e che al Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo è stata attribuita altra apposita delega per apportare all'atto costitutivo e allo statuto consortile ad esso allegato tutte quelle modifiche, integrazioni, aggiunte o soppressioni che fossero state eventualmente richieste in proposito dalle competenti Autorità e, segnatamente, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in sede di sua approvazione, illustrando le ragioni che consigliano di accogliere il rilievo come sopra formulato dal Ministero, uniformando lo statuto del Consorzio medesimo alle indicazioni del Ministero stesso, il tutto secondo la normativa vigente in materia di deleghe e di cui all'art. 6 - quinto comma - del D.M. 16 dicembre 2010, dando egli atto in proposito che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a tale fine, ha già provveduto alla compilazione del nuovo testo dello statuto consortile aggiornato secondo le dette indicazioni del Ministero, introducendo in esso la richiesta modifica.

Il Direttore del Consorzio, signor Ermi Bagni, per incarico del Presidente della riunione, dà quindi lettura del testo aggiornato dell'art. 15 quindici - ottavo comma - dello statuto consortile, contenente la modifica come sopra richiesta dal Ministero e come sopra illustrata.

Il Presidente del Collegio Sindacale, signor Coronati Lauro, a nome del Collegio medesimo, conferma la opportunità di adeguare

#p#

lo statuto consortile alle dette indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed esprime il parere favorevole del Collegio stesso sulla adozione della modifica come sopra proposta.

Il Consiglio di Amministrazione del "**Consorzio Tutela Vini EMILIA**" con sede in Modena, udita la relazione del Presidente della riunione, preso atto dei rilievi formulati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull'art. 15 quindici - ottavo comma - dello statuto del Consorzio, udita la lettura del testo del detto art. 15 quindici - ottavo comma - modificato e aggiornato dello statuto consortile così come sopra proposto, preso atto altresì del parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo ampia ed esauriente discussione, previa rinuncia alla integrale lettura del testo aggiornato dello statuto consortile, in virtù della delega come sopra al Consiglio di Amministrazione stesso conferita in proposito in sede di atto costitutivo, volendo uniformare lo statuto del Consorzio alle indicazioni scaturenti dalla riserva come sopra formulata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con votazione effettuata in forma palese per alzata di mano, con relative prova e controprova, con voti favorevoli n. 10 dieci, contrari n. 1 uno (Consigliere Piccinini Carlo) e astenuti nessuno e pertanto a larga maggioranza, così come accertato dal Presidente della riunione,

delibera

- di modificare l'art. 15 quindici - ottavo comma - dello statuto consortile già allegato all'atto costitutivo a mio ministero in data 3 novembre 2011 Rep. n. 27866/9595, in epigrafe richiamato, quanto sopra in ossequio e in adempimento della riserva formulata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, approvando il seguente nuovo dettato dell'art. 15 quindici dello statuto consortile:

"ART. 15 - MODALITÀ DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati esclusi.

I voti spettanti a ciascun Associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per la Denominazione tutelata, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione Assembleare, rispettivamente su:

- l'uva prodotta e denunciata per i viticoltori;
- il vino prodotto e denunciato per i vinificatori;
- il vino imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento, per gli imbottiglieri.

Ad ogni Socio viticoltore spetteranno un voto per ogni 300 quintali di uva atta a produrre vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia".

#p#

Ad ogni Socio vinificatore spetterà un numero di voti calcolato sulla quantità di vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia" rivendicata e/o presa in carico nell'anno precedente in base al seguente parametro: ogni 240 ettolitri di vino un voto.

Ad ogni Socio imbottigliatore spetterà un numero di voti calcolato sulla quantità di vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia rivendicato e/o preso in carico nell'anno precedente in base al seguente parametro: ogni 240 ettolitri di vino imbottigliato un voto.

Le unità di conto come sopra individuate potranno essere modificate con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che in materia potrà deliberare anche un apposito regolamento.

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio.

Alla Cantina Cooperativa spettano, oltre ai diritti di voto in qualità di vinificatore e/o imbottigliatore, anche i diritti di voto corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri Soci che non sono autonomamente Soci del Consorzio, previa l'espressa delega dei singoli soggetti.

L'adesione degli organismi associativi (soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto a condizione che vi sia un'espressa delega dei singoli Soci. Ogni singolo Socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.

Qualora l'Associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo nei casi di elezioni rappresentative, ove può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.";

- di approvare, complessivamente, il testo aggiornato dello statuto consortile, con introdotta la modifica di cui sopra, nella redazione come sopra predisposta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il testo aggiornato dello statuto consortile come sopra approvato, con introdotta la modifica come sopra illustrata e letta nella riunione e come sopra approvata, nella redazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del consorzio, mi viene quindi consegnato dai comparenti ed io notaio lo allego al presente verbale sotto la lettera A), sottoscritto dai comparenti e da me notaio, per formarne parte integrante e sostanziale, dispensatamene la lettura.

Esso statuto consta di 29 ventinove articoli ed è steso su quattro fogli scritti per pagine quattordici e parte della quindicesima.

Il Presidente della riunione, dato atto dei risultati della

#p#

votazione,

dichiara

approvata a larga maggioranza la modifica al testo dell'art. 15 quindici - ottavo comma - dello statuto consortile, come sopra illustrata e letta nella riunione, nonchè approvato il testo aggiornato dello statuto consortile contenente la modifica stessa, nella redazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio secondo le indicazioni pervenute al Consorzio stesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Non essendovi altro da deliberare in merito al secondo punto all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola in proposito, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno della odierna riunione essendo le ore 10.45 ore dieci e minuti quarantacinque, dopo essere stato autorizzato dagli intervenuti a sottoscrivere il presente verbale e lo statuto ad esso allegato, unitamente al Sindaco, signor Coronati Lauro.

Le spese del presente verbale e sue conseguenti sono a carico del "Consorzio Tutela Vini EMILIA" con sede in Modena.

Richiesto io notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che viene da me letto ai comparenti che lo approvano trovandolo conforme a verità e alla loro volontà.

Dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia fiducia e completato di mia mano su pagine diciannove e parte della ventesima, oltre alle postille, di sei fogli e sottoscritto dai comparenti con me notaio nei modi di legge, essendo le ore 11.15 ore undici e minuti quindici.

F.to Davide Frascari

F.to Lauro Coronati

F.to Claudio Giannotti - Notaio.

Allegato A) al n. 28198/9718 di Repertorio.

CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA

STATUTO

Approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - riferimento nota prot. n. 0019395 in data 11/10/2011

ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, e del D.M. 16/12/2010 è costituito un Consorzio volontario denominato: "Consorzio Tutela Vini EMILIA"

Il Consorzio volontario è costituito per la tutela dei vini a Indicazione Geografica Protetta "Emilia" o "dell'Emilia";

Il Consorzio volontario di tutela, di seguito chiamato Consorzio, è un'associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro.

ART. 2 - DURATA E SEDE

Il Consorzio ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga.

Il Consorzio ha sede legale in Modena, viale Virgilio n. 55, cap. 41123.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

ART. 3 - SCOPI

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste:

- nello svolgere, nei confronti degli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della Indicazione Geografica Protetta "Emilia" o "dell'Emilia", di cui all'art 1 del presente statuto, in seguito per brevità chiamata Denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e Province Autonome;
- nel proporre nuovi disciplinari di produzione e nel proporre modifiche alla Denominazione presentando le istanze agli organi all'uopo preposti, nazionali ed europei;
- nell'avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi, relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione del D.Lgs. n. 61/2010;
- nell'espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della Denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla conoscenza e valorizzazione del prodotto e della sua immagine;
- nell'effettuare, in Italia e/o all'estero, attività di presentazione, miscita, degustazione dei vini di cui all'art. 1,

#p#

anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, convegni e ogni tipo di manifestazioni, pubbliche e private, e la predisposizione e la gestione di sedi di degustazioni in locali e spazi aperti del Consorzio o di terzi, di enoteche e di altre strutture;

- nell'istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e di percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti dalle norme giuridiche;

- nel favorire le sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini, di cui all'art 1, con gli altri soggetti pubblici e privati che promuovono i prodotti tipici o il territorio;

- nel collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla tutela e alla salvaguardia della Denominazione da abusi, dal plagio, da atti di concorrenza sleale, da contraffazioni, dall'uso improprio delle denominazioni tutelate e da comportamenti comunque vietati dalle norme, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede civile, penale e amministrativa;

- nel collaborare altresì con le Regioni e Province autonome, le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato e con altri Enti pubblici per lo svolgimento delle attività di competenza degli stessi o per realizzare attività e progetti che interessano il settore vitivinicolo;

- nel curare la formazione e fornire assistenza tecnica ai produttori nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della Denominazione;

- nell'istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto degli Associati;

- nel collaborare con organismi rappresentativi di Denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;

- nel collaborare con Consorzi di tutela di altre Denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;

- nell'aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di Consorzi di tutela delle Denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;

- nel permettere, previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, l'utilizzo da parte di altri Consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia;

#p#

- nell'adottare e utilizzare marchi consortili a favore degli associati;
- nel valorizzare il potenziale produttivo dei Soci;
- nel ricercare metodi atti a limitare l'impiego dei prodotti fitosanitari e di altri fattori della produzione che possono essere rischiosi per l'ambiente o per la salute, nonché nel garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
- nel promuovere la produzione integrata e altri metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente;
- nel partecipare a bandi comunitari, statali, provinciali per accedere a contributi e sostegni economici per realizzare il suo oggetto sociale, assumendosi i conseguenti impegni e obblighi, anche con altri Enti.

Il Consorzio, qualora autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può, inoltre, svolgere anche nei confronti dei soggetti inseriti nel sistema dei controlli della Denominazione non aderenti alla sua compagine sociale, le funzioni, di cui all'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 61/2010, che consistono:

- nella tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura degli interessi relativi alle Denominazioni;
- nel definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria delle Denominazioni interessate, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità dei prodotti IGP di cui all'art. 1, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità dei prodotti;
- nell'organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della Denominazione;
- nell'agire in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della Denominazione e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
- nello svolgere azioni di tutela, salvaguardia e vigilanza della Denominazione da espletare prevalentemente nella fase del commercio;
- nell'inserire nei disciplinari di produzione un logo e utilizzarlo come segno distintivo delle produzioni conformi alle loro norme.

Il Consorzio può inoltre svolgere tutti i compiti e funzioni che gli sono assegnati dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

#p#

Possono essere Soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione tutelata dallo stesso, sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. n. 61/2010, che esercitano una o più delle seguenti attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla Denominazione, in maniera singola o associata, e deve essere richiesta con domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, contenente:

l'esatta denominazione o ragione Sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;

l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;

gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;

l'indicazione delle attività effettivamente svolte;

per i viticoltori, proprietari e conduttori, le superfici iscritte a schedario con riferimento alla Denominazione di cui all'art. 1;

la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dai regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Le Cantine Cooperative devono presentare con la domanda di adesione anche l'elenco dei propri Soci con i loro dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

Gli organismi associativi devono presentare con la domanda anche l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di sei mesi dalla presentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di accoglimento della richiesta e dopo aver verificato il pagamento della quota di iscrizione, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei Soci. La qualità di Socio si acquista a far data dall'annotazione predetta.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato davanti al Collegio Arbitrale con le modalità e i termini indicati all'art. 23.

ART. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli Associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi:

- rigorosa osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi del Consorzio;
- versamento della quota fissa di iscrizione al Consorzio nella

#p#

misura stabilita nell'atto costitutivo entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota d'iscrizione s'intende versata a fondo perduto, è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

- versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto e stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri seguenti. La commisurazione del prodotto ottenuto ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata come da risultanze presso i servizi SIAN, AGREA e/o le strutture di controllo incaricate. Le modalità di pagamento saranno precisate nel regolamento.

Ciascun Socio è tenuto a comunicare al Consorzio, dietro sua richiesta, i dati quantitativi annui di uve raccolte, di vino prodotto e di vino imbottigliato di ciascuna denominazione.

Le Cantine Cooperative comunicano annualmente al Consorzio, dietro sua richiesta, la quantità totale di uva raccolta dai loro Soci per Denominazione.

La quota del contributo annuale:

- per i Soci viticoltori sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di uva prodotta;

- per i Soci vinificatori sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di vino rivendicata e/o presa in carico nell'anno precedente;

- per gli imbottiglieri sarà proporzionalmente rapportata alla quantità di vino imbottigliato.

- Versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea, che possono essere anche posti a carico di singole categorie o "sottocategorie" di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, per sostenere spese indirizzate a realizzare interessi di tali soggetti e ad eventuali interventi straordinari per realizzare l'oggetto sociale.

In casi di assoluta urgenza il Consiglio di Amministrazione può deliberare contributi straordinari, salvo ratifica dell'Assemblea.

La Cantina Cooperativa versa i contributi ordinari e straordinari corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri Soci che non sono autonomamente Soci del Consorzio.

Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.

La quota e i contributi associativi sono intrasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte di cui all'art. 8, non sono rivalutabili e non danno alcun diritto sul patrimonio del

Consorzio.

Qualora il Consorzio sia autorizzato allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 61/2010, potrà chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori delle denominazioni, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo quanto stabilito dalle norme di esecuzione stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ciascun Socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio la perdita dei requisiti per l'ammissione alla compagine sociale.

Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda sociale tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.

Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le società partecipanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all'interno del Consorzio.

Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

ART. 6 - SANZIONI

Nei confronti dell'Associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- censura con diffida;
- sanzioni pecuniarie fino ad un valore massimo di 10 volte il contributo annuale dell'Associato in causa, vigente all'atto della violazione;
- esclusione dal Consorzio.

#p#

Nessun provvedimento sanzionatorio può comunque essere adottato se all'interessato non sia stata contestata l'infrazione tramite lettera raccomandata A.R. Il Socio ha diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, di far pervenire per iscritto al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni in merito. Trascorso il termine previsto per le osservazioni del Socio il Consiglio di Amministrazione commina la sanzione motivandola.

I provvedimenti sanzionatori di cui sopra devono essere comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, può appellarsi al Collegio Arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 23.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di Consorzio può avvenire per morte, recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può pretendere la restituzione, anche parziale, di nessuna quota o contributo versato, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

ART. 8 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del Socio l'erede o gli eredi succedono nella posizione del defunto, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e presentino richiesta al Consiglio di Amministrazione nel termine di un anno dalla data del decesso. Ai successori del Socio defunto si applica il secondo comma dell'art. 7.

ART. 9 - RECESSO

Il Socio ha diritto di recedere dal Consorzio.

La relativa dichiarazione deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 10 - DECADENZA

Decade di diritto dal Consorzio l'Associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda.

#p#

ART. 11 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:

- sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle altre deliberazioni degli organi consortili;
- senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio Sindacale.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- approvare il bilancio annuale e quello preventivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- approvare regolamenti interni;
- approvare eventuali marchi consortili e i relativi regolamenti per l'uso;
- nominare i Sindaci, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, ed il loro Presidente, stabilendone i compensi;
- deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- ratificare le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione in materia di contributi straordinari.

All'Assemblea straordinaria spetta il compito di deliberare:

- sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- sullo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio in conformità all'art. 27 e la nomina dei liquidatori e dei loro relativi poteri.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata, sia in via

ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

La convocazione avviene tramite lettera da spedire a ciascun Socio all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure al domicilio del soggetto che li rappresenta.

Il Consiglio di Amministrazione in luogo della lettera può disporre che la convocazione venga effettuata a mezzo telefax, posta elettronica con avviso di ricezione o con altri mezzi equivalenti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai Consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario della stessa, anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo il giorno seguente della prima

convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - MODALITÀ DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati esclusi.

I voti spettanti a ciascun Associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per la Denominazione tutelata, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione Assembleare, rispettivamente su:

- l'uva prodotta e denunciata per i viticoltori;
- il vino prodotto e denunciato per i vinificatori;
- il vino imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento, per gli imbottiglieri.

Ad ogni Socio viticoltore spetteranno un voto per ogni 300 quintali di uva atta a produrre vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia".

Ad ogni Socio vinificatore spetterà un numero di voti calcolato sulla quantità di vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia" rivendicata e/o presa in carico nell'anno precedente in base al seguente parametro: ogni 240 ettolitri di vino un voto.

Ad ogni Socio imbottigliatore spetterà un numero di voti calcolato sulla quantità di vino IGP "Emilia" o "dell'Emilia" rivendicato e/o preso in carico nell'anno precedente in base al seguente parametro: ogni 240 ettolitri di vino imbottigliato un voto.

Le unità di conto come sopra individuate potranno essere modificate con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, che in materia potrà deliberare anche un apposito regolamento.

Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio.

Alla Cantina Cooperativa spettano, oltre ai diritti di voto in qualità di vinificatore e/o imbottigliatore, anche i diritti di voto corrispondenti ai quantitativi di uva raccolta dai propri Soci che non sono autonomamente Soci del Consorzio, previa l'espressa delega dei singoli soggetti.

L'adesione degli organismi associativi (soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri) consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto a condizione che vi sia un'espressa delega dei singoli Soci. Ogni singolo Socio non può essere portatore di più di 2 deleghe.

Qualora l'Associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo nei casi di elezioni rappresentative, ove può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é costituito da un Presidente e da un minimo di sette a un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci o fra i mandatari delle persone giuridiche Socie.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non disposto dall'Assemblea, elegge fra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza in proporzione al quantitativo di prodotto certificato di ogni categoria che partecipa al ciclo produttivo garantendo comunque la rappresentatività di tutte le categorie. L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali o proposti dai Soci in Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente può proporre all'Assemblea la nomina di un apposito Comitato elettorale per la redazione delle schede elettorali da presentare ai Soci che deve restare in carica tre anni.

Qualora l'Assemblea elettiva trovi all'unanimità concordanza sui candidati proposti può procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per acclamazione.

Le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.

I consiglieri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione scegliendo un soggetto che rappresenta la medesima categoria del consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo per cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a favore del Consorzio.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente del Consorzio, tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, od in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza anche di questo dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di

convocazione, purché in territorio italiano, quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2/3 dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno é effettuata a mezzo lettera da spedire non meno di 7 giorni prima della riunione e nei casi urgenti almeno 3 giorni prima anche a mezzo di telefax, o telegramma o per posta elettronica; con verifica dell'avvenuto ricevimento.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, scritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo.

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'art. 17, del D.Lgs. n. 61, dell'8 aprile 2010, sono ripartiti tra i Soci del Consorzio; a tal fine il Consiglio di Amministrazione determina la quota a carico dei viticoltori, vinificatori e imbottiglieri che viene commisurata alla quantità di uva prodotta, vino denunciato e vino imbottigliato sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 61, dell'8 aprile 2010, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti i Soci del Consorzio e di tutti i viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposta al sistema dei controlli di cui al D.Lgs. citato, anche se non aderenti al Consorzio.

I contributi di cui al precedente comma sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e a altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sulla base della

quantità di prodotto IGP "Emilia" o "dell'Emilia", uva, vino denunciato, vino imbottigliato, sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

I contributi dei due comma precedenti devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 previsto dall'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 61/2010, a carico dei nuovi soggetti utilizzatori della Denominazione.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

ART. 19 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente dura in carica tre anni e:

- ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione Sociale;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può stipulare contratti bancari e compiere operazioni bancarie per la gestione ordinaria e della liquidità del Consorzio. L'accensione di contratti di finanziamento richiede una previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
- presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- può delegare alcune delle sue funzioni al Vicepresidente o al Coordinatore del Consorzio;
- può invitare a partecipare ad una o più sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi le funzioni sono svolte da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 - COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare appositi Comitati e Commissioni Tecniche per la cui composizione si dovrà tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Tali Comitati e Commissioni saranno formati da commissari scelti fra gli Associati o rappresentanti di persone giuridiche socie e possono venire integrati con la partecipazione di esperti.

La presidenza dei Comitati e delle Commissioni spetta ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale, che possono non essere Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso annuale, valevole per l'intero triennio, e designa il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- esamina il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

ART. 22 - PERSONALE DEL CONSORZIO

L'organizzazione delle attività istituzionali del Consorzio può essere affidata ad un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee e previste dal regolamento interno.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio I.A.A. di Modena.

Gli amministratori ed il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a fornire alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio I.A.A. di Modena tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione della Camera Arbitrale.

ART. 24 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da un regolamento interno deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 22, nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri ed i doveri del Coordinatore, le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni Tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

ART. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° di gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 - FONDO CONSORTILE

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore è stabilito nello statuto.

Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- degli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie, positive o negative, non riferibili alla gestione ordinaria, quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi, pubblici o privati, ed eventuali lasciti o donazioni.

Gli eventualiavanzi della gestione "erga omnes" devono essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per gli esercizi successivi.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili oavanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo quanto previsto dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque

derivare dal vincolo associativo.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE

Salvo quanto stabilito dall'art. 13, la liquidazione del Consorzio si effettua secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio, risultante dal bilancio finale di liquidazione, è devoluto ad Organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 - MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dal D.Lgs 8 aprile 2010, n. 61, e dalle sue norme di esecuzione.

Il Consorzio, ai sensi dell'art.17, comma 4 e comma 7, del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità dei vini IGP di cui all'art. 1, può gestire, detenere e rilasciare a tutti gli utilizzatori della denominazione I.G.P. "Emilia" o "dell'Emilia" il marchio consortile a serie alfanumerica approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In tal caso, il marchio consortile dovrà essere inserito nel disciplinare di produzione dei vini I.G.P. "Emilia" o "dell'Emilia" e nel presente statuto.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

F.to Davide Frascari

F.to Lauro Coronati

F.to Claudio Giannotti - Notaio.